



COBAS - Comitati di Base della Scuola - Veneto  
Viale Cavallotti, 2 - tel. 049 – 692171 / fax 049 – 8824373  
sito: [www.cesp-pd.it/cobascuolapd.html](http://www.cesp-pd.it/cobascuolapd.html)  
mail: [perunaretediscuole@katamail.com](mailto:perunaretediscuole@katamail.com)

Comunichiamo a tutti i lavoratori della scuola, agli iscritti ed ai simpatizzanti che i Cobas hanno sottoscritto una convenzione con il Patronato INAC; quindi tutte le pratiche relative all'assistenza sociale e pensionistica possono essere prodotte e curate dall'attività di servizio presso la nostra sede, a cui ci si può rivolgere per fissare un appuntamento.

Con l'occasione inviamo una circolare esplicativa delle possibilità esistenti per accedere al trattamento di pensione. L'assistenza è gratuita per gli iscritti, da concordare per tutti gli altri.

Cordiali saluti.

Per i Cobas del Veneto

Carlo Salmaso

Circ. 01/2013

Roma, 2 gennaio 2013

OGGETTO: pensionamento personale scolastico

Cari colleghi,

a conferma di quanto anticipato con precedente circolare vi comunichiamo che con DM n. 97/2012 il ministero della pubblica istruzione ha fissato al **25 gennaio** prossimo il termine ultimo per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio decorrenti dall'1.9.2013 per il personale docente e ATA della scuola.

Il predetto termine è utile per la presentazione delle istanze relative a:

- collocamento a riposo per raggiunti limiti contributivi
- pensionamento di vecchiaia
- dimissioni volontarie
- trattenimento in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio
- trasformazione rapporto di lavoro in part-time e contestuale pensionamento

- revoca delle domande di cessazione precedentemente inoltrate.

Come di consueto le istanze di cessazione dovranno essere presentate attraverso la procedura POLIS “*istanze on line*” del ministero. Questa operazione potrà essere effettuata dal patronato a condizione che l’interessato/a ci fornisca la propria password e Username per l’accesso e la compilazione dell’istanza, nonché il codice PIN per la trasmissione della stessa.

La procedura prevede l’opzione per **dichiarare espressamente** la volontà di cessare in ogni caso oppure permanere in servizio **nel caso venga accertata la mancata maturazione del diritto a pensione** di cui sarà, comunque, data comunicazione al lavoratore. Si evidenzia l’importanza di tale opzione in quanto in mancanza di una dichiarazione di volontà il soggetto interessato verrebbe collocato a riposo senza alcun trattamento pensionistico.

È esonerato dalla presentazione delle istanze on-line il personale scolastico residente nelle province di Trento, Bolzano ed Aosta, che continuerà a presentare le domande in formato cartaceo.

Riepiloghiamo, in calce alla presente, i requisiti richiesti per il pensionamento ed altri peculiari istituti per il comparto scuola.

Cordiali saluti

Resp. Settore  
Tecnico normativo  
(Rosalba Lo Prinzi)

### **Presentazione domande di pensione**

Come abbiamo più volte affermato, anche se la procedura POLIS richiede notizie relative alla tipologia di pensione richiesta, il termine del 25 gennaio attiene esclusivamente la domanda di cessazione dal servizio. La domanda di pensione potrà essere, invece, presentata ANCHE SUCCESSIVAMENTE a tale data ed in modalità **esclusivamente** telematica, attraverso il sito dell’ex INPDAP.

### **REQUISITI**

#### **Lavoratori soggetti alla previgente normativa**

**Possono accedere al pensionamento dal 1 settembre 2013 coloro che entro il 31.12.2011 hanno maturato:**

#### **ANZIANITÀ**

- quota 96: 60 anni + 36 di *ctb*

61 anni + 35 di *ctb*

#### **VECCHIAIA**

- uomini 65 anni + 20 di *ctb*
- donne 61 anni + 20 di *ctb*

sono sufficienti 15 anni per coloro che avevano anche un solo giorno di servizio al 31.12.1992.

- **MASSIMA ANZIANITÀ**

40 anni di contributi indipendentemente dall’età

## **decorrenze**

*fino al 31.12.2011 nel comparto scuola vigeva un'unica finestra d'uscita coincidente con l'inizio dell'anno scolastico o accademico ed i requisiti richiesti potevano (e possono) essere perfezionati entro il 31 dicembre dell'anno di pensionamento: ad esempio il primo settembre 2011 sono stati collocati in pensione tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti entro dicembre 2011.*

*Con legge 148/2011 è stata introdotta la "finestra" anche per il personale scolastico: la disposizione prevede che con effetto **dall'1.1.2012** il collocamento a riposo avviene dall'inizio dell'anno scolastico o accademico **successivo** a quello di perfezionamento dei requisiti.*

*Il DL 201/2011 ha disposto la **disapplicazione** del regime delle decorrenze solo per coloro che accedono al pensionamento secondo i nuovi e più severi requisiti.*

*Conseguentemente il regime delle decorrenze **rimane in vigore** per le donne optanti di cui alla legge 243/2004.*

- **DONNE OPTANTI DI CUI ALLA LEGGE 243/2004**

La norma prevede la possibilità di ottenere la pensione a 57 anni con un minimo contributivo di 35 anni. Il calcolo viene effettuato con metodo contributivo.

Il DL 201/2011 di riforma delle pensioni, dispone l'applicazione della previgente normativa, (quindi requisiti e decorrenze) per coloro che abbiano maturato i requisiti entro dicembre 2011 e per i soggetti cd "salvaguardati" tra cui le donne *optanti*.

Ne consegue che queste lavoratrici potranno essere collocati a riposo il 1° settembre 2013 a condizione che abbiano maturato i requisiti **entro il 31.12.2012**.

## **I NUOVI REQUISITI**

**Possono accedere al pensionamento a decorrere dal 1° settembre 2013:**

- **PENSIONE DI VECCHIAIA:**

Uomini e donne che, entro il 31 dicembre 2013, possono far valere 20 anni di contributi e 66 anni e 3 mesi di età

- **PENSIONE ANTICIPATA**

donne: 41 e 5 mesi di anzianità contributiva e 62,3 anni di età

uomini: 42 anni e 5 mesi di anzianità contributiva e 62,3 anni di età

La legge di riforma consente l'accesso al pensionamento anche in mancanza del requisito anagrafico. In questo caso sarà applicata una penalizzazione sulla quota retributiva di pensione pari a:

- 1% per ogni anno di anticipo fino ad un massimo di 2 anni;
- 2% per ogni anno ulteriore ai primi 2.

## **Tuttavia**

Fino al 31.12.2017 tale penalizzazione non sarà applicata qualora per il perfezionamento dell'anzianità **minima** richiesta si utilizzi contribuzione relativa a:

- prestazione effettiva di lavoro
- periodi di astensione obbligatoria per maternità
- periodi di servizio militare
- periodi di malattia e infortunio
- periodi relativi a CIGO

- riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 1338/1962

non sono utili altre tipologie di riscatto, versamenti volontari, contribuzione figurativa ecc.

- 

- **TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E CONTESTUALE PENSIONAMENTO**

il decreto ministeriale n. 331/1997 consentiva a coloro che avevano raggiunto i requisiti per la pensione di anzianità, la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time ed il contestuale pensionamento, senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro. In tal caso il lavoratore in part-time al 60%, percepisce il 60% della retribuzione più il 40% della pensione.

**Possono avvalersi della predetta possibilità:**

- coloro che hanno maturato entro il 31.12.2011 quota 96 e **non** hanno compiuto i 65 anni
- coloro che possono far valere i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 5 mesi per le donne e 42 anni e 5 mesi per gli uomini), ma non hanno i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia: 66 anni e 3 mesi.

- **TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE L'ETÀ PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA**

Il termine ultimo del 25 gennaio prossimo dovrà essere rispettato anche da coloro che, avendo precedentemente ottenuto il trattenimento in servizio per un biennio, intendano cessare prima della scadenza naturale e, da coloro che invece intendano chiedere il trattenimento oltre i 66 anni e 3 mesi. Si ricorda che in tal caso la domanda dovrà essere presentata tra i 24 ed i 12 mesi precedenti il compimento dell'età pensionabile.

- **RISOLUZIONE UNILATERALE DEL CONTRATTO DI LAVORO**

L'amministrazione può comunque procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro in presenza dei requisiti per la pensione anticipata (U. 42,5 - D. 41,5) a condizione che il lavoratore non incorra nelle penalizzazioni previste dal DL 201/2011. A tal fine le istanze di riscatto precedentemente richieste contribuiscono al raggiungimento dei requisiti solo se la determina con l'onere di riscatto è già stata accettata dal richiedente.

### **DIRIGENTI SCOLASTICI**

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio.

Il personale che presenti eventuale istanze di **RECESSO OLTRE** il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni per il comparto scuola (es. maturazione requisito entro il 31 dicembre)